



013400 IN REP.

26 GEN. 2012

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E CONTROLLO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

tra

La REGIONE Puglia, di seguito denominata Regione, con sede in Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15, 80126 Bari, codice fiscale e partita IVA n. 80017210727, rappresentata dalla dott.ssa Marta Basile nata il 16.09.1962 a Polignano a mare (BA), domiciliato presso la sede dell'Ente in via Caduti di tutte le Guerre n. 15 Bari, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Servizio Finanze, nominato con delibera della Giunta regionale n.1684 del 26/7/2011, ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con delibera di Giunta numero ... del .../2011


e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito denominato ACI, con sede in Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, rappresentato dal dr. Ascanio Rozera, in qualità di Segretario Generale dell'ACI nato a Sessa Aurunca (CE) il 27/1/1951 domiciliato per la carica presso l'ACI,

premesso

a) che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

b) che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";





- c) l'art.5 della L.R. 21/12/1998 n°31 dispone che "...la Regione Puglia per l'esercizio delle suddette attività, si avvarrà dell'Automobil Club d'Italia, rimborsando al suddetto Ente i costi sostenuti nella misura indicata nel decreto ministeriale del 26 novembre 1986 e nel relativo allegato tecnico e comunque in misura non superiore ai costi sostenuti dalla Regione nel corso dell'anno 1998...". Inoltre, con l'art. 7, L.R. 4/12/2003 n°25 è stato disposto che "in deroga a quanto disposto dall'art. 21 del decreto del Ministro delle Finanze 26 novembre 1986, a decorrere dal 1° gennaio 2004 il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1, dell'art. 5 L.R. 21/12/1998 n°31, esercitate da ACI ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 25 novembre 1998 n°418, è corrisposto al precitato Ente dietro presentazione di fattura. Con le medesime modalità si provvede ad eventuali conguagli di rimborsi relativi ad anni precedenti". Infine, con l'art.11, L.R. 12/1/2005, n°1 è stato disposto che "il rimborso dei costi sostenuti dall'Automobil Club d'Italia per l'espletamento delle attività di cui all'art.5 L.R. 21/12/1998 n°31, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale 26 novembre 1986, può essere oggetto di apposita convenzione tra il precitato Ente e la Regione Puglia, previa verifica di un'effettiva riduzione dei costi predetti";
- d) che con delibera della Giunta Regionale n° _____ è stato approvato lo schema di convenzione;
- e) che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluridecennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
- f) che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;





TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Art. 1 - Attività oggetto della convenzione



Le attività, strumentali ed ausiliari alla riscossione della tassa automobilistica, per il cui esercizio la Regione si avvale dell'ACI sono le seguenti:

- A. Gestione degli archivi regionali,
- B. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici,
- C. Riscossione,
- D. Supporto operativo alla gestione contabile,
- E. Controllo di merito,
- F. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso,
- G. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti,
- H. Gestione delle istanze di rimborso,
- I. Gestione delle esenzioni disabili,
- J. Gestione, su delega regionale, delle attività di accertamento e produzione e consegna delle liste per la fase di recupero coattivo mediante ruoli esecutivi,
- K. Gestione delle sospensioni di imposta,
- L. Servizi accessori di assistenza e consulenza e servizi per il potenziamento dell'informativa dei contribuenti,
- M. Supporto alla redazione delle resistenze nelle commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

La Regione si avvale di ACI nella sua integrale configurazione federativa. Per rendere massima la capillarità territoriale del servizio erogato in favore dei contribuenti, ACI sulla base di predefiniti accordi contrattuali può avvalersi anche della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, e operatori professionali operanti nella riscossione dei tributi.


1.1 Gestione degli archivi Regionali

1.1.1 Ruolo tributario





- a) L'ACI gestisce, aggiorna e implementa l'archivio regionale delle tasse automobilistiche, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del decreto ministeriale 418/98, provvedendo al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza allo stesso decreto ministeriale 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il connesso allegato tecnico del 15/4/2003 che ha definito le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione tra gli archivi stessi.
- b) L'ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sul ruolo tributario, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del protocollo d'intesa, di cui alla lettera precedente.
- c) Il ruolo sarà gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione di cui alla precedente lettera b), per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.
- d) L'ACI provvederà altresì alle necessarie personalizzazioni dell'archivio in quanto compatibili con le precedenti lettere a), b) e c).
- e) L'archivio, come sopra costituito, è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità; l'ACI assicura il pieno accesso all'archivio, a tutti i soggetti, pubblici e privati, individuati dalla Regione senza ulteriori oneri a carico di quest'ultima; è assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine della presente convenzione.
- f) Per assicurare le attività di cui ai punti precedenti, la Regione metterà a disposizione le proprie banche dati, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate e dietro autorizzazione espressa di quest'ultima.





- g) Nell'archivio dovranno comunque essere riportati tutti gli eventi che determinano variazioni del parco veicoli, quali nuove immatricolazioni, passaggi di proprietà riferiti a proprietari residenti; le caratteristiche tecniche del singolo veicolo, quali potenza, alimentazione, destinazione d'uso; concessioni e revoche di esenzioni (anche per auto storiche), sospensioni, reimmatricolazioni di veicolo, e variazioni di residenza del proprietario.
- h) L'ACI predispone un archivio con le residenze anagrafiche fornite dalla Regione Puglia o da altre fonti pubbliche in formato e con processi compatibili e condivisi con ACI, da utilizzarsi ai fini della postalizzazione delle segnalazioni di recupero.

1.1.2 Archivio versamenti

- a) L'archivio dei versamenti sarà costituito dai dati provenienti in via telematica o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante dell'archivio i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di recupero in fase bonaria e in fase accertativa.

1.1.3 Archivio esenzioni

- a) L'ACI provvederà alla gestione dell'archivio delle esenzioni, di cui al punto 1.9 successivo.

1.2 Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

- a) L'ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi con l'archivio regionale degli intermediari della riscossione, che riscuotono in connessione telematica, dei soggetti cui è affidata l'attività di assistenza al recupero bonario e accertativo, la gestione delle esenzioni, sospensioni e la istruttoria dei rimborsi.
- b) L'ACI assicura altresì la connessione con l'archivio nazionale degli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica per i residenti fuori Regione.

1.2.1 Intermediari della riscossione





a) Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

I. L'ACI

II. le Delegazioni AC,

III. i Tabaccai autorizzati,

IV. le Poste Italiane (unicamente con la modalità on line e previa connessione con ACI sulla base di apposita convenzione di servizio),

V. gli Studi di consulenza automobilistica autorizzati,

VI. le Banche che gestiscono la tesoreria e gli altri istituti di credito autorizzati,

VII. eventuali altri soggetti, che già curano la riscossione volontaria di altri tributi e che la Regione potrà autorizzare ai sensi del comma 4, D.M. 418/1998, dietro istruttoria tecnica affidata ad ACI, in forza di disposizioni normative statali o regionali.

b) Gli intermediari della riscossione, come sopra elencati, riscuotono esclusivamente in connessione telematica con l'Archivio Regionale o Nazionale delle tasse automobilistiche. Per gli intermediari di cui alla precedente lettera VII, le capacità di connessione telematica e il relativo collaudo saranno oggetto dell'istruttoria tecnica da parte dell'ACI.

c) Solo nei casi di sospensione o blocco generale del sistema informatico regionale e/o nazionale, negli ultimi tre giorni di scadenza del termine di pagamento, è ammessa la riscossione non in connessione telematica con l'archivio regionale e/o nazionale presso gli intermediari indicati dalla Regione.

1.3 Riscossione

a. Con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a), numeri I e II del precedente punto 1.2.1 (ACI e Delegazioni AC), l'ACI assicura e garantisce il monitoraggio del servizio di riscossione e il corretto riversamento delle somme incassate a titolo di tributo, sanzione ed interessi.

b. Le Delegazioni AC provvedono al servizio di riscossione ai sensi del DM 13/09/1999, in connessione telematica con l'archivio Regionale.

c. L'ACI provvede al servizio di riscossione tramite il telefono mediante il servizio denominato "telebollo", tramite internet mediante il servizio denominato "bollonet" e tramite ATM ed Internet Banking. In tal caso, i costi





aggiuntivi derivanti dall'uso di internet, del telefono, dell' ATM e dell'Internet banking e dalla diversa organizzazione del servizio sono posti a carico degli utenti. ACI e Regione potranno concordare ulteriori diverse forme di riscossione, le cui modalità saranno trattate in apposito addendo convenzionale.

- d. L'ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.
- e. L'ACI gestisce in esclusiva, anche avvalendosi della collaborazione di agenzie e studi di consulenza (operatori professionali regolamentati dalla Legge 264/1991) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, la riscossione, on-line e presso propri sportelli e/o delegazioni, degli importi richiesti ai contribuenti in sede di avviso di accertamento.

1.3.1 Riversamenti

- a) Le disposizioni RID relative alle somme incassate da ACI direttamente o per il tramite delle Delegazioni AC sono trasmesse da ACI direttamente alla Regione il mercoledì successivo alla settimana contabile di riferimento, tramite l'apposita struttura delegata dal tesoriere della Regione Puglia, a tanto deputata in forza di specifica clausola della convenzione di tesoreria vigente.
- b) Le somme relative alle tasse automobilistiche riscosse e contabilizzate con i sistemi di riscossione messi a disposizione da ACI, non prelevate dalla Regione dai singoli punti di esazione di cui al precedente comma 1.3, lettere b) (le Delegazioni AC) e c) (l'ACI), per mancanza fondi certificata dalla Banca presso il quale è aperto il conto corrente sul quale è stato spiccato il RID rimasto insoluto, sono riversate da ACI, al termine delle procedure di recupero bonario attivate da ACI nei confronti della Delegazione AC e comunque non oltre 120 giorni dalla data contabile del RID andato insoluto.
- c) Alla regolarizzazione delle relative posizioni dovrà procedersi tramite versamento con bonifico bancario. L'insoluto comporta, a carico della Delegazione AC, da parte di ACI, la sospensione dal servizio con effetto





immediato fino alla completa regolarizzazione della posizione contabile o la revoca.

- d) Il provvedimento di contestazione è emanato dall'ACI con obbligo di notizia nei confronti della Regione al momento dell'adozione del provvedimento stesso, salvo la facoltà della Regione di sostituirsi ad ACI nel caso di inerzia. L'ACI persegue l'incasso dell'intero credito regionale e disimpegna l'obbligo di notizia al procuratore della Corte dei conti per gli ammanchi dei versamenti da parte delle delegazioni AC e le eventuali ulteriori richieste istruttorie da parte di detta Procura.

1.4 Supporto operativo alla gestione contabile dei versamenti

L'attività del supporto operativo alla gestione contabile consiste:

- a) Per quanto attiene ai versamenti:
- I. nella contabilizzazione e controllo del versamento da parte dei Delegati AC delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche;
 - II. nel supporto contabile sui dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione: detto riscontro avviene secondo la metodologia da concordarsi tra le parti, senza alcun costo aggiuntivo gravante sulla Regione.
- b) Per quanto attiene ai versamenti, ACI fornirà i quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati, che dovranno essere inviati alla Regione, nei tempi e con le modalità stabiliti nell'allegato tecnico. Nell'ambito di detti quadri contabili, ACI si impegna alla dimostrazione della parificazione degli incassi delle partite di credito verso i contribuenti, comprese le risultanze di incasso degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento e fino a tutto l'invio dei ruoli esecutivi ad Equitalia SpA; la parificazione viene dimostrata entro il 30 Aprile dell'anno successivo rispettivamente:
- al periodo di imposta, con le risultanze dei versamenti spontanei;
 - al secondo anno successivo al periodo di imposta, con le risultanze degli incassi da avvisi bonari;






- al terzo anno successivo al periodo di imposta, con le risultanze degli incassi da atti di accertamento;
- al quarto anno successivo al periodo di imposta, con l'elencazione delle residue partite di credito e la parificazione delle stesse con l'avvenuta trasmissione dei ruoli esecutivi ad Equitalia SpA.

1.5 Controllo di merito

- a) Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata tra ruolo tributario, archivio dei versamenti, archivio delle sospensioni ed archivio delle esenzioni di imposta, al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle eventuali evasioni totali o parziali del tributo, il sollecito rimborso delle somme pagate in eccedenza o il recupero delle minori somme versate, la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento.
- b) Il controllo di merito è effettuato nei tempi e con le modalità stabiliti nelle specifiche del controllo di merito inviate alla Regione entro il mese di marzo dell'anno tributario successivo a quello da sottoporre a controllo.
- c) Il controllo di merito dovrà evidenziare i versamenti di spettanza di altre amministrazioni ai fini dell'attività di compensazione.

1.6 Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di recupero bonario (precontenzioso)

- a) L'ACI, attraverso il controllo di merito identificherà, secondo le modalità concordate con la Regione:
 - I. i versamenti omessi;
 - II. i versamenti insufficienti e/o tardivi;
 - III. i versamenti eccedenti, duplicati o non dovuti e il conseguente rimborso d'ufficio;
- b) Al compimento delle operazioni di cui alla precedente lettera a), l'ACI provvederà, previa autorizzazione della Regione, ad inviare, con cadenza da concordarsi con la Regione, ai contribuenti che risultino non in regola con il pagamento, in base al controllo di cui al punto precedente, un "Avviso Bonario",





il cui testo è validato dalla Regione, invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione.

c) L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti che siano risultati, a seguito delle lavorazioni previste nel presente articolo, non in regola con i pagamenti è comunicato all'interessato con nota scritta, motivata solo in caso di rigetto, denominata "Esito Avviso Bonario".

d) ACI provvede a telematizzare, nelle forme ritenute più opportune, il servizio di connessione con i contribuenti, favorendo la presentazione telematica delle contestazioni promosse dai contribuenti avverso gli Avvisi Bonari, attraverso connessioni telematiche con la rete capillare prevista dal precedente punto 1.2.1. lett. a), ove gli operatori ivi previsti appongano firma digitale sulla documentazione trasmessa.

1.7 Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

- a) L'ACI cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti, distribuito sul territorio ed in grado di assicurare dettagliate e corrette informazioni sia di carattere generale, in sede di pagamento, sulle scadenze e gli importi delle tasse per singola tipologia di veicolo, sia di carattere specifico, come la consulenza e l'assistenza relative alle posizioni fiscali, ai pagamenti, all'invio dell'avviso bonario, con conseguente rilascio ai contribuenti di eventuali certificazioni comprovanti la propria posizione tributaria, anche avvalendosi di altre strutture autorizzate alla riscossione volontaria.
- b) ACI assicura una capillarità media annua di un punto di riscossione e/o di assistenza ogni 80.000 residenti possessori di veicoli circolanti. Sarà possibile, nei comuni montani o nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o siti in zone a rischio spopolamento, l'apertura di sportelli anche non permanenti presso associazioni, patronati, CAAF, banche, ecc.
- c) ACI provvede inoltre, su istanza di parte, al rilascio di duplicati o attestati di pagamento su richiesta e con costo a carico dei richiedenti.

